

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "DONNASI-CURA ODV"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 28/05/2022

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «DonnaSi-Cura» di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Travedona Monate e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti delle donne vittime di violenza e dei minori. In particolare intende promuovere e valorizzare iniziative che favoriscano l'ascolto e l'analisi del bisogno per fornire aiuto, individuando il percorso personalizzato, l'accoglienza, il rispetto, la cura e la tutela dei diritti e del benessere psicofisico delle persone (donne e minori) vittime di violenza, discriminazione e abusi.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di donne svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle consumatrici e delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere iniziative, realizzare punti d'ascolto e di analisi del bisogno, incontri, convegni, seminari a carattere informativo, preventivo e formativo su problematiche relative alla violenza ed orientare alla tutela e alla protezione delle singole coinvolte, della famiglia o della comunità;
- effettuare studi specifici ed elaborare progetti in campo medico, psicosociale, umanistico e relazionale a livello della singola persona, del sistema familiare e della comunità per la prevenzione della violenza, l'accoglienza e la tutela dei diritti delle vittime e dei minori coinvolti;
- promuovere indagini statistiche di carattere psicosociale e medico psicologico sulla tematica.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

4. L'associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle volontarie.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche di sesso femminile che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Le socie sono tutte coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammesse a farne parte dell'Organo di Amministrazione.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessata.
5. L'interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascuna associata ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto della socia minorenni la domanda di adesione e rappresenta la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri delle socie

1. Le socie sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associata e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascuna associata ha diritto:
 - a di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b di essere informata sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascuna associata ha il dovere di:
 - a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socia

1. La qualità di socia si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associata può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione 15 giorni prima. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associata, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere esclusa dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può

deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associata è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associata deve essere comunicata all'interessata la quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea delle associate mediante raccomandata o PEC inviata alla Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dalle volontarie sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. Le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a l'Assemblea delle socie;
- b l'Organo di Amministrazione;
- c La Presidente.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e le loro componenti possono essere riconfermate.

3. Le componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad esse possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle socie.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le associate. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socia ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla vicepresidente.

4. Le socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre socie, conferendo loro delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare fino ad un massimo di tre associate.

5. Non può essere conferita la delega ad una componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

6. Sono ammesse al voto le associate iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate.

7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associata.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a eleggere e revocare le componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendole tra le proprie associate;
- b approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d deliberare in merito alla responsabilità delle componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- g approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;

- h deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione della presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle associate, oppure da almeno un terzo (1/3) delle componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle associate presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle socie iscritte nell'apposito libro delle socie e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle socie iscritte nell'apposito libro delle socie.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge una segretaria la quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla Presidente.
7. Le componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Le associate che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza delle presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee delle socie. Può essere visionato da tutte le socie secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutte le socie.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministrate è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 6 componenti, elette dall'Assemblea tra le associate. L'Organo di Amministrazione elegge tra le sue componenti la Presidente e la Vicepresidente.
4. Non può essere nominata consigliere, e se nominata decade dal suo ufficio, l'interdetta, l'inabilitata, la fallita, o chi è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rielette.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza delle consigliere;
- c amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f proporre all'Assemblea delle socie l'ammontare della quota sociale annuale;
- g gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i accogliere o respingere le domande delle aspiranti socie;
- j deliberare in merito all'esclusione di socie;
- k proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle socie;
- l eleggere la Presidente e la Vicepresidente;
- m nominare la Segretaria e la Tesoriera;
- n ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p istituire gruppi a sezioni di lavoro le cui coordinatrici possono essere invitate a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q delegare compiti e funzioni ad una o più componenti del Consiglio stesso;
- r assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Esse possono essere dichiarate decadute, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano rese assenti ingiustificate alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) delle associate. L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione delle componenti decadute o dimesse attraverso la nomina della prima tra le non elette, e delle eventuali successive secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, la presidente convoca l'Assemblea per la nomina delle nuove componenti. Le componenti così nominate scadono con le altre componenti.

Il venir meno della maggioranza delle amministratrici comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) delle componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitate a partecipare esperte esterne e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti elette.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria all'uopo nominata, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di

Art. 18 - La presidente

1. La presidente è eletta a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra le sue componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletta.
2. La presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzata a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocate e procuratrici nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla Vicepresidente.
4. Di fronte alle socie, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della Presidente.

Art. 19 - La Segretaria

1. La Segretaria verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associata che lo richieda.

Art. 20 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra le socie ovvero tra queste e l'associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a il libro delle associate;
 - b il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d il libro delle volontarie associate contenente i nominativi delle associate che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dalla Presidente e dalla Segretaria.
5. Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a quote sociali
 - b contributi pubblici;
 - c contributi privati;
 - d donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e rendite patrimoniali;
 - f rimborsi derivanti da convenzioni;

- g fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
5. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Travedona Monate, 28/05/2022

Firme
Presidente

Segretaria

Registrato a Gavirate, il 3-6-2022
al N. 816 Serie 3
Esatti Euro
€ di cui Tras. €

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
LA FUNZIONARIA
Giovanna Natale